

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 431/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 432/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 433/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi ⁽¹⁾** 5
- Regolamento (CE) n. 434/2004 della Commissione, del 9 marzo 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 7
- ★ **Direttiva 2004/19/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾** 8
- ★ **Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti** 22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/232/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402 [notificata con il numero C(2004) 639]** 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2004/233/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2004) 646] 30

2004/234/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 marzo 2004, che chiude la nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,6
	204	65,7
	212	120,5
	999	90,3
0707 00 05	052	147,8
	068	106,2
	204	44,3
	999	99,4
0709 10 00	220	80,1
	999	80,1
0709 90 70	052	106,8
	204	60,1
	628	136,0
	999	101,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,2
	204	48,4
	212	59,1
	220	45,2
	400	44,1
	624	75,1
	999	53,2
0805 50 10	052	46,0
	999	46,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	43,3
	388	107,3
	400	108,6
	404	91,1
	508	85,5
	512	95,7
	524	70,1
	528	91,2
	720	81,7
	999	86,1
0808 20 50	060	66,7
	388	72,9
	400	84,3
	512	58,2
	528	76,7
	720	70,3
	999	71,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 432/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2004**

**che adegua per la ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I B al regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- (2) Al fine di garantire la sicurezza generale del sistema e l'intraoperabilità tra l'apparecchio di controllo e le carte tachigrafiche, si dovrebbero modificare alcune specifiche tecniche, di cui all'allegato I B al regolamento (CE) n. 3821/85.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1 B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

- 1) Al capitolo IV, punto 1, numero 172, i termini «KAPTA OΔHOY» sono sostituiti dai termini «KAPTA OΔHΓOY».
- 2) Al capitolo IV, punto 5.3.9, numero 227, il testo «scopo della calibratura (primo montaggio, montaggio, controllo periodico)» è sostituito dal testo «scopo della calibratura (attivazione, primo montaggio, montaggio, controllo periodico)».

- 3) Nell'appendice 1, punto 2.29, le ultime due righe sono sostituite dal seguente testo:

«aa”H Indice per le modifiche della struttura, “00h” per la presente versione

“bb”H Indice per le modifiche riguardanti l'impiego degli elementi di dati definiti per la struttura data dal byte più significativo, “00h” per la presente versione»

- 4) Nell'appendice 1, al termine del punto 2.67, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«Nota: Un elenco aggiornato di codici che identificano i fabbricanti sarà disponibile sul sito Web dell'organismo di certificazione europeo (European Certification Authority).»

- 5) Nell'appendice 2, punto 3.6.3, numero TCS_333, quinto trattino, la formula «(scostamento + Le > dimensione EF)» è sostituita da «(scostamento + Lc > dimensione EF)».
- 6) Nell'appendice 2, punto 3.6.7, numero TCS_348, terza colonna, il valore «Che» è sostituito da «C2h».
- 7) Nell'appendice 7, punto 2.2.2, nella quarta riga dell'ottava colonna i dati «8F,EA» sono sostituiti da «EA,8F».
- 8) Nell'appendice 7, punto 2.2.2.2, numero DDP_006, il riferimento «8F,EA» è sostituito da «EA,8F».
- 9) Nell'appendice 7, punto 2.2.6.5, numero DDP_033, nella colonna indicante la lunghezza (byte) il valore «(164)» è sostituito da «(167)».

- 10) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_075:

a) nel titolo della tabella 40, il riferimento «recordDataIdentifier value n. F00B» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F90B»;

b) Nella terza colonna della tabella 40 (Limiti operativi) il riferimento «da - 59 a 59 min.» è sostituito da «da - 59 a + 59 min.».

- 11) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_076, nel titolo della tabella 41 il riferimento «recordDataIdentifier value n. F022» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F922».

- 12) Nell'appendice 8, punto 8.2, numero CPR_078, nel titolo della tabella 42 il riferimento «recordDataIdentifier value n. F07E» è sostituito da «recordDataIdentifier value n. F97E».

- 13) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2, dopo il testo «carta di controllo» è aggiunto il testo «e la carta dell'azienda».

- 14) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.2.3, il testo «Le seguenti assegnazioni» è sostituito dal testo «Inoltre, le seguenti assegnazioni».

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

- 15) Nell'appendice 10, terza sezione, punto 4.3.2, il testo «GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta che possono essere letti nelle carte di controllo solo da VEHICLE_UNIT.» è sostituito dal testo «GENERAL_READ: I dati dell'utente possono essere letti nel TOE da qualsiasi utente, eccetto per i dati di identificazione del titolare della carta, che possono essere letti nelle carte di controllo e nelle carte dell'azienda solo da VEHICLE_UNIT.»
- 16) Nell'appendice 11, punto 2.2.1, numero CSM_003, il testo «L'esponente pubblico e nel calcolo RSA sarà differente da 2 in tutte le chiavi RSA generate» è sostituito dal testo «L'esponente pubblico e nel calcolo RSA è un numero intero compreso tra 3 e n-1 che soddisfa la seguente equazione: $\text{gcd}(e, \text{lcm}(p-1, q-1))=1$.»
- 17) Nell'appendice 11, punto 3.3.1, numero CSM_017, nota 5, punto 5.1, seconda tabella, nella seconda colonna la dicitura «codifica BCD» è sostituita da «INTEGER».
- 18) Nell'appendice 11, punto 3.3.2, numero CSM_018, dopo il testo «conformemente alla norma ISO/IEC 9796-2,» è aggiunto il testo «tranne il relativo allegato A.4».
- 19) Nell'appendice 11, punto 4, numero CSM_020, a sinistra del secondo diagramma, nel decimo riquadro, il termine «firma» è sostituito da «firma*».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 433/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2004

che abroga alcune decisioni riguardanti l'importazione di sottoprodotti di origine animale da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 16,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 10 e 13,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/462/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria riguardanti l'importazione di alcuni animali, delle loro carni e di prodotti a base di carne nella Comunità. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione relative all'importazione di alcuni prodotti e sottoprodotti animali nella Comunità:

- decisione 89/18/CEE, del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano ⁽⁵⁾;
- decisione 92/187/CEE, del 28 febbraio 1992, che fissa le condizioni da rispettare all'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾,
- decisione 92/183/CEE, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.

(2) La direttiva 92/118/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti d'origine animale. Questa direttiva costituisce la base giuridica delle seguenti decisioni della Commissione:

- decisione 94/143/CE, del 1° marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di siero di equidi da paesi terzi ⁽⁸⁾,
- decisione 94/309/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/199/CE ⁽¹⁰⁾,
- decisione 94/344/CE, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/198/CE ⁽¹²⁾,
- decisione 94/435/CE, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi ⁽¹³⁾;
- decisione 94/446/CE, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/197/CE ⁽¹⁵⁾,
- decisione 94/860/CE, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura ⁽¹⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 84 del 31.3.1992, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU L 62 del 5.3.1994, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU L 137 dell'1.6.1994, pag. 62.

⁽¹⁰⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44.

⁽¹¹⁾ GU L 154 del 21.6.1994, pag. 45.

⁽¹²⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

⁽¹³⁾ GU L 180 del 14.7.1994, pag. 40.

⁽¹⁴⁾ GU L 183 del 19.7.1994, pag. 46.

⁽¹⁵⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32.

⁽¹⁶⁾ GU L 352 del 31.12.1994, pag. 69.

- decisione 95/341/CE, del 27 luglio 1995, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE ⁽²⁾,
 - decisione 96/500/CE, del 22 luglio 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia ⁽³⁾,
 - decisione 97/168/CE, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi ⁽⁴⁾,
 - decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE ⁽⁵⁾.
- (3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, ha notevolmente modificato tali direttive, in particolare limitandone il campo d'applicazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

- (4) Tutte le norme comunitarie riguardanti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono ora contenute nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (5) Di conseguenza, per garantire la coerenza e la chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare le varie decisioni della Commissione sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che hanno come base giuridica le direttive 72/462/CEE e 92/118/CEE.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni abrogate

Le decisioni 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE e 97/198/CE sono abrogate.

Articolo 2

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1° maggio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 24 del 13.1.1996, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 203 del 13.8.1996, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 434/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,629 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

DIRETTIVA 2004/19/CE DELLA COMMISSIONE
del 1° marzo 2004

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene un elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Sulla base di nuovi dati, alcuni monomeri temporaneamente autorizzati a livello nazionale e nuovi monomeri devono essere inclusi nell'elenco comunitario delle sostanze consentite contenuto nella suddetta direttiva.
- (3) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Tale elenco deve essere modificato in modo da comprendere altri additivi che sono stati valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo: «l'Autorità»).
- (4) Per talune sostanze le restrizioni già fissate a livello comunitario devono essere modificate sulla base dei nuovi dati a disposizione.
- (5) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali additivi continuano ad essere regolamentati dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa il loro inserimento nell'elenco comunitario.

- (6) L'attuale elenco di additivi deve diventare un elenco positivo al fine di armonizzare l'impiego degli additivi all'interno della Comunità. Per quanto concerne gli additivi che sono già commercializzati in uno o più Stati membri, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente per la presentazione dei dati necessari affinché possano essere valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il termine ultimo per la presentazione dei dati deve pertanto essere fissato al 31 dicembre 2006.
- (7) Se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità, gli additivi devono poter essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al completamento della loro valutazione. Se i dati non sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità o sono presentati dopo il 31 dicembre 2006, gli additivi non devono essere inclusi nel primo elenco positivo.
- (8) La data in cui l'elenco degli additivi diviene un elenco positivo deve essere fissata entro il 31 dicembre 2007, poiché è impossibile conoscere il numero di additivi per i quali saranno forniti i dati richiesti dall'Autorità. Tale data deve essere stabilita tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate nei termini.
- (9) Talune sostanze utilizzate per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono essere altresì additivi alimentari. Tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti nei prodotti alimentari in quantità tali da superare i limiti più bassi fra quelli fissati nella normativa alimentare e nella presente direttiva. In ogni caso, tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti verso i prodotti alimentari in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale. Chiunque utilizzi materiali e oggetti che possono rilasciare tali sostanze nei prodotti alimentari deve essere debitamente informato in modo da poter rispettare le altre normative pertinenti in campo alimentare.
- (10) Fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri devono conservare il diritto a stabilire norme sulle sostanze utilizzate come componenti attivi in materiali o oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- (11) La direttiva 2002/72/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/1/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45).

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

b) coloranti;

c) solventi.»

3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

«Articolo 4 bis

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni ivi indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A.

2. In deroga al paragrafo 1, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata "l'Autorità").»

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. L'allegato III contiene un elenco di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Tale elenco deve essere considerato incompleto fintanto che la Commissione non decida, ai sensi dell'articolo 4 bis, che esso diventi un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati ad esclusione di tutti gli altri.

La Commissione stabilisce, entro il 31 dicembre 2007, la data in cui tale elenco diviene un elenco positivo.

2. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi, secondo quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 82/711/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 85/572/CEE, si applica a partire dal 1° luglio 2006.

3. L'elenco che figura nell'allegato III, sezioni A e B, non comprende ancora i seguenti additivi:

a) additivi utilizzati esclusivamente nella fabbricazione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture,
- resine epossidiche,
- adesivi e promotori di adesione,
- inchiostri da stampa;

1. Nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono sempre essere inseriti nuovi additivi in seguito a valutazione di sicurezza effettuata dall'Autorità.

2. Gli Stati membri stabiliscono che chiunque sia interessato a che un additivo già commercializzato in uno o più Stati membri venga inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, presenti entro il 31 dicembre 2006 i dati necessari alla valutazione di sicurezza da effettuarsi dall'Autorità.

Per la presentazione dei dati richiesti, il richiedente consulta gli "Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana relativi alla presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per le sostanze da utilizzare nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in vista dell'autorizzazione" (Guidelines of the Scientific Committee on Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation).

3. Se nel corso dell'esame dei dati di cui al paragrafo 2 l'Autorità richiede informazioni supplementari, l'additivo può continuare ad essere utilizzato a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non abbia formulato un parere e sempre che le informazioni siano fornite entro i termini specificati dall'Autorità stessa.

4. La Commissione redige entro il 31 dicembre 2007 un elenco provvisorio degli additivi che possono continuare ad essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2007 a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non li abbia valutati.

5. L'inserimento di un additivo nell'elenco provvisorio è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) l'additivo deve essere ammesso in uno o più Stati membri entro il 31 dicembre 2006;
- b) i dati di cui al paragrafo 2 relativi all'additivo devono essere stati forniti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 4 ter

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, gli Stati membri non possono concedere autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2006 per gli additivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non siano mai stati valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana o dall'Autorità.»

4) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

5. Gli additivi di cui all'articolo 4, ammessi come additivi alimentari ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio (*), o come aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE del Consiglio (**), non devono migrare:

- a) nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica;
- b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili fra quelle previste per gli additivi alimentari dalla direttiva 89/107/CEE o per gli aromi dalla direttiva 88/388/CEE o dall'articolo 4 della presente direttiva;
- c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

3. In deroga al paragrafo 1, le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora siano utilizzate quali componenti attivi di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere soggette alle disposizioni nazionali in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie.

(*) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(**) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.»

5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I limiti di migrazione specifica indicati nell'elenco contenuto negli allegati II e III sono espressi in mg/kg. Tuttavia tali limiti devono essere espressi in mg/dm² nei seguenti casi:

- a) oggetti che siano recipienti o siano equiparabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
- b) fogli, pellicole o altri materiali o oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile stimare il rapporto tra la superficie del materiale o oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto.

In tali casi, i limiti indicati negli allegati II e III, espressi in mg/kg, devono essere divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 onde ottenere il valore in mg/dm².»

6) Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»

7) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta, che:

- a) sia conforme all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE;
- b) fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sul livello di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive della Commissione 95/31/CE (*), 95/45/CE (**) e 2002/82/CE (***), onde consentire a chi utilizza tali materiali e oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie o, in mancanza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari.

(*) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

(**) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

(***) GU L 292 del 28.10.2002, pag. 1.»

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

8) Gli allegati da II a VI sono modificati in conformità agli allegati da I a V della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° settembre 2005, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni in modo da:

- a) consentire a decorrere dal 1° settembre 2005 il commercio e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla presente direttiva;
- b) proibire a decorrere dal 1° marzo 2006 la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non siano conformi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato II della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1) Al punto 8, la definizione di QM è sostituita dal testo seguente:

«QM Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato;»

2) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«13323	000102-40-9	1,3-Bis(2-idrossietossi)benzene	LMS = 0,05 mg/kg
16540	000102-09-0	Carbonato di difenile	LMS = 0,05 mg/kg
18896	001679-51-2	4-(idrossimetil)-1-cicloesene	LMS = 0,05 mg/kg
20440	000097-90-5	Dimetacrilato di etilenglicole	LMS = 0,05 mg/kg
22775	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg ⁽²⁹⁾
23070	000102-39-6	Acido(1,3-Fenilenediossi)diacetico	QMA = 0,05 mg/6 dm ²

3) Per i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza indicati nella tabella della sezione A, il contenuto delle colonne «Denominazione» o «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«11530	00999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile	QMA = 0,05 mg/6 dm ² per la somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V
13480	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽²⁸⁾
14950	003173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/kg in PF (espresso come NCO) ⁽²⁶⁾
18898	000103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	LMS = 0,05 mg/kg
22150	000691-37-2	4-Metil-1-pentene	LMS = 0,05 mg/kg
22331	025513-64-8	Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)	QMA = 5 mg/6 dm ²
22332	—	Miscela di (40 % p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60 % p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) ⁽²⁶⁾
24190	065997-05-9	Resina di legno»	

- 4) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione B e inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C ₁₈) non distillati	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (27)
14800	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² (33)
16210	006864-37-5	3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicioesilmetano	LMS = 0,05 mg/kg (32). Solo per uso nei poliammidi
17110	016219-75-3	5-Etilidenebicyclo [2.2.1]ept-2-ene	QMA = 0,05 mg/ 6 dm ² . Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm ² /kg
18700	000629-11-8	1,6-Esandiolo	LMS = 0,05 mg/kg
21400	054276-35-6	Metacrilato di solfopropile	QMA = 0,05 mg/ 6 dm ² »

- 5) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«15370	003236-53-1	1,6-Diammino-2,2,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ²
15400	003236-54-2	1,6-Diammino-2,4,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ² »

ALLEGATO II

L'allegato III è così modificato:

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente allegato contiene l'elenco delle

- a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli "additivi polimerici". Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
- b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate "additivi".

Ai fini del presente allegato, con il termine "additivi polimerici" s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

- a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;
- b) i coloranti;
- c) i solventi.»

2) La sezione A viene modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«34850	143925-92-2	Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate	QM = Solo per uso: a) in poliolefine a 0,1 % (p/p) ma non in polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali la direttiva 85/572/CEE fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3 b) in polietilene tereftalato a 0,25 % (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali la direttiva 85/572/CEE indica il simulante D
34895	000088-68-6	2-Amminobenzammide	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato per acqua e bevande
39680	000080-05-7	2,2-Bis(4-idrossifenil)propano	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽²⁸⁾
42880	008001-79-4	Olio di ricino	
45600	003724-65-0	Acido crotonico	QMA(T) = 0,05 mg/6 dm ² ⁽³³⁾
45640	005232-99-5	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato di etile	LMS = 0,05 mg/kg
46700	—	5,7-di-ter-butyl-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7-di-ter-butyl-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100 % p/p) e b) 5,7-di-ter-butyl-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
46720	004130-42-1	2,6-Di-ter-butil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
56535	—	Esteri di glicerina con acido nonaico	
59280	000100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg ⁽²²⁾ (espresso come formaldeide)
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE.
69920	000144-62-7	Acido ossalico	LMS(T) = 6 mg/kg ⁽²⁹⁾
76866	—	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C ₁₂ -C ₁₈ o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
85601	—	Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)	
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano»	

b) Per i seguenti additivi della sezione A, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«45450	068610-51-5	Copolimero di p-cresolo, di dicitlopentadiene e di isobutilene	LMS = 5 mg/kg
77895	068439-49-6	Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)	LMS = 0,05 mg/kg in conformità con le specifiche di cui all'allegato V»

c) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione A:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«56565	—	Esteri di glicerina con acido nonaico	
67170	—	Miscela di 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) e 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H)benzofuranone (0-20 % p/p)	LMS = 5 mg/kg
76865	—	Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C ₁₀ -C ₁₈ o n-ottanolo e/o n-decanolo	LMS = 30 mg/kg
85600	—	Silicati naturali»	

3) La sezione B è modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione B:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«34650	151841-65-5	Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) di alluminio	LMS = 5 mg/kg
38000	000553-54-8	Benzoato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (espresso come litio)
40720	025013-16-5	ter-butuil-4idrossianisolo (= BHA)	LMS = 30 mg/kg
46640	000128-37-0	2,6-di-ter-butuil-p-cresolo (= BHT)	LMS = 3,0 mg/kg
54880	000050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg ⁽²²⁾
55200	001166-52-5	Gallato di dodecile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
55280	001034-01-1	Gallato di ottile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
55360	000121-79-9	Gallato di propile	LMS(T) = 30 mg/kg ⁽³⁴⁾
67896	020336-96-3	Acido miristico, sale di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (espresso come litio)
71935	007601-89-0	Acido perclorico, sale di iodio	LMS = 0,05 mg/kg ⁽³¹⁾
76680	068132-00-3	Policiclopentadiene idrogenato	LMS = 5 mg/kg ⁽¹⁾
86480	007631-90-5	Bisolfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
86920	007632-00-0	Nitrito di sodio	LMS = 0,6 mg/kg
86960	007757-83-7	Solfito di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
87120	007772-98-7	Tiosolfato di sodio	LMS(T) = 10 mg/kg ⁽³⁰⁾ (espresso come SO ₂)
94400	036443-68-2	Trietilenglicole-bis[3-(3-ter-butuil-4-idrossi-5-metilfenil)propionato]	LMS = 9 mg/kg»

b) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione B:

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«46720	004130-42-1	2,6-Di-ter-butuil-4-etilfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
68078	027253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE
95000	028931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano»	

ALLEGATO III

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

N. rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
18888	080181-31-3	Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico	In conformità alle specifiche dell'allegato V.»

ALLEGATO IV

Nell'allegato V le specifiche precedenti contenute nella parte B per i Nn. rif. 16690 e 18888 sono sostituite dalle seguenti e si aggiungono nuove specifiche per i Nn. rif. 11530 e 77895:

«N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
11530	Acrilato di 2-idrossipropile Può contenere fino al 25 % (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 002918-23-2)
16690	Divinilbenzene Può contenere fino al 45 % (m/m) di etilvinilbenzene
18888	<p>Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico</p> <p>Definizione Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di <i>Alcaligenes eutrophus</i> utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di <i>Alcaligenes eutrophus</i> del ceppo H16 NCIMB 10442. I campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampole di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare ogni eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali</p> <p>Denominazione chimica Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)</p> <p>Numero CAS 080181-31-3</p> <p>Formula strutturale CH₃</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">CH₃ O CH₂ O</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">(-O-CH-CH₂-C-)m - (O-CH-CH₂-C-)n</p> <p style="text-align: center;">dove n/(m + n) > 0 e < 0,25</p> <p>Peso molecolare medio Non inferiore a 150 000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)</p> <p>Saggio Non meno del 98 % di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico</p> <p>Descrizione Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento</p> <p>Caratteristiche</p> <p>Prove di identificazione</p> <p>Solubilità Solubile in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubile in etanolo, alcani alifatici e acqua</p> <p>Restrizioni QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm²</p> <p>Purezza Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:</p> <p>— azoto non oltre 2 500 mg/kg di materiale plastico</p> <p>— zinco non oltre 100 mg/kg di materiale plastico</p> <p>— rame non oltre 5 mg/kg di materiale plastico</p> <p>— piombo non oltre 2 mg/kg di materiale plastico</p> <p>— arsenico non oltre 1 mg/kg di materiale plastico</p> <p>— cromo non oltre 1 mg/kg di materiale plastico</p>

N. rif.	ALTRE SPECIFICHE
77895	Etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di polietilenglicole (OE = 2-6) La composizione di questa miscela è la seguente: — etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28 %) — alcoli grassi (C ₁₆ -C ₁₈) (circa 48 %) — etere monoalchilico (C ₁₆ -C ₁₈) di etilenglicole (circa 24 %)»

ALLEGATO V

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE"

- (1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.
- (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.
- (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.
- (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.
- (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.
- (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.
- (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.
- (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.
- (9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.
- (10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.
- (11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze (espressa come iodio), indicate come Nn. rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.
- (12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.
- (13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.
- (14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.
- (15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.
- (16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.
- (17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.
- (18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.
- (19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.
- (20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.
- (21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

- (²²) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.
- (²³) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁵) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁶) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 e 25270, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁷) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁸) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁹) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.
- (³⁰) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.
- (³¹) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.
- (³²) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).
- (³³) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14800 e 45600, non deve superare la restrizione indicata.
- (³⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata.»
-

DIRETTIVA 2004/29/CE DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 *quinquies*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/169/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Secondo le disposizioni della direttiva 68/193/CEE, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, nonché al controllo del materiale di moltiplicazione standard nel proprio territorio.
- (3) L'ammissione delle varietà è disciplinata da alcune condizioni comunitarie, la cui osservanza deve essere garantita mediante esami ufficiali e in particolare mediante controlli in campo.
- (4) Gli esami devono essere volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere le varietà.
- (5) È necessario determinare a livello comunitario i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami.
- (6) Peraltro devono essere fissate condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
- (7) Tali caratteri e tali condizioni minime per l'esame devono essere fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
- (8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e il materiale di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

- (9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri stabiliscono che gli esami ufficiali effettuati per l'ammissione delle varietà di viti devono vertere sui caratteri minimi di cui all'allegato I.

Essi vigilano affinché le condizioni minime di cui all'allegato II siano osservate per l'esecuzione degli esami.

Articolo 2

La direttiva 72/169/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 103 del 2.5.1972, pag. 25.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato III, parte A.

ALLEGATO I

PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITÀ E OMOGENEITÀ

1. GERMOGLIAMENTO SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 20 CM
 - 1.1. forma
 - 1.2. colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani)
 - 1.3. tomentosità
2. TRALCIO ERBACEO ALL'EPOCA DELLA FIORITURA
 - 2.1. sezione trasversale (forma e contorno)
 - 2.2. tomentosità
3. TRALCIO LEGNOSO
 - 3.1. superficie
 - 3.2. meritallo
4. DISTRIBUZIONE DEI VITICCI
5. FOGLIOLINE APICALI SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM (LE PRIME TRE FOGLIE NETTAMENTE SEPARATE DALL'APICE E COMPUTATE A PARTIRE DA QUEST'ULTIMO)
 - 5.1. colore
 - 5.2. tomentosità
6. FOGLIA ADULTA (SITUATA TRA L'OTTAVO E L'UNDICESIMO NODO)
 - 6.1. fotografia
 - 6.2. disegno o impronta diretta con scala
 - 6.3. forma generale
 - 6.4. numero di lobi fogliari
 - 6.5. seno peziolare
 - 6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori
 - 6.7. tomentosità della pagina inferiore
 - 6.8. superficie
 - 6.9. denti laterali
7. FIORE
sessualità apparente
8. GRAPPOLO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)
 - 8.1. fotografia (con scala)
 - 8.2. forma
 - 8.3. grandezza
 - 8.4. peduncolo (lunghezza)
 - 8.5. peso medio in grammi
 - 8.6. resistenza alla diraspatura
 - 8.7. compattezza del grappolo

9. ACINO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

9.1. fotografia (con scala)

9.2. forma

9.3. grandezza con indicazione del peso medio

9.4. colore

9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola)

9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola)

9.7. polpa

9.8. succo

9.9. sapore

10. Vinacciolo (per le varietà di uve da vino e da tavola)

fotografia delle due facce e di profilo (con scala)

PARTE B

CARATTERI FIOLOGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. FENOMENI VEGETATIVI

1.1. **Accertamento delle date fenologiche**

Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento.

1.1.1. *per la Germania*

1.1.1.1. varietà ad uve bianche — Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2. varietà ad uve nere — Blauer Spätburgunder

1.1.2. *per la Grecia*

1.1.2.1. varietà ad uve bianche — Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2. varietà ad uve nere — Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3. varietà ad uve da tavola — Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3. *per la Spagna*

1.1.3.1. varietà ad uve bianche — Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2. varietà ad uve nere — Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3. varietà ad uve da tavola — Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4. *per la Francia*

1.1.4.1. varietà ad uve bianche — Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.4.2. varietà ad uve nere — Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir

1.1.4.3. varietà ad uve da tavola — Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5. *per l'Italia*

1.1.5.1. varietà ad uve bianche — Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.5.2. varietà ad uve nere — Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.5.3. varietà ad uve da tavola — Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6. *per il Lussemburgo*

varietà d'uve bianche — Riesling, Müller-Thurgau.

- 1.2. **Data del germogliamento**

La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna.
 - 1.3. **Data della piena fioritura**

Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.
 - 1.4. **Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola)**

Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.
 2. CARATTERI COLTURALI
 - 2.1. **vigoria**
 - 2.2. **forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita)**
 - 2.3. **produzione**
 - 2.3.1. regolarità
 - 2.3.2. rendimento
 - 2.3.3. anomalie
 - 2.4. **resistenza o sensibilità**
 - 2.4.1. all'ambiente sfavorevole
 - 2.4.2. ad organismi nocivi
 - 2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino
 - 2.5. **comportamento alla moltiplicazione vegetativa**
 - 2.5.1. innesto
 - 2.5.2. taleaggio
 3. UTILIZZAZIONE
 - 3.1. per la vinificazione
 - 3.2. per tavola
 - 3.3. come portinnesto
 - 3.4. per usi industriali
-

ALLEGATO II

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche
 - 1.1. località
 - 1.2. **condizioni geografiche**
 - 1.2.1. longitudine
 - 1.2.2. latitudine
 - 1.2.3. altitudine
 - 1.2.4. esposizione e pendenza
 - 1.3. condizioni climatiche
 - 1.4. natura del suolo
2. Modalità tecniche
 - 2.1. **per le varietà di uve da vino e da tavola**
 - 2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi
 - 2.1.2. almeno tre annate di produzione
 - 2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate
 - 2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti
 - 2.2. **per le varietà di portinnesti**
 - 2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse
 - 2.2.2. 5 anni d'impianto
 - 2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate
 - 2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.

ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

- Direttiva 72/169/CEE della Commissione (GU L 103 del 2.5.1972, pag. 25)
- Direttiva 86/267/CEE della Commissione (GU L 169 del 26.6.1986, pag. 46)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

Direttiva	Termine di applicazione
72/169/CEE	1° luglio 1972
86/267/CEE	1° gennaio 1987

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 72/169/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Allegato I, parte A	Allegato I, parte A
Allegato I, parte B, punto 1.1	Allegato I, parte B, punto 1.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.1	Allegato I, parte B, punto 1.1.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 bis	Allegato I, parte B, punto 1.1.2
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 bis.1	Allegato I, parte B, punto 1.1.2.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 bis.2	Allegato I, parte B, punto 1.1.2.2
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 bis.3	Allegato I, parte B, punto 1.1.2.3
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 ter	Allegato I, parte B, punto 1.1.3
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 ter.1	Allegato I, parte B, punto 1.1.3.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 ter.2	Allegato I, parte B, punto 1.1.3.2
Allegato I, parte B, punto 1.1.1 ter.3	Allegato I, parte B, punto 1.1.3.3
Allegato I, parte B, punto 1.1.2	Allegato I, parte B, punto 1.1.4
Allegato I, parte B, punto 1.1.2.1	Allegato I, parte B, punto 1.1.4.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.2.2	Allegato I, parte B, punto 1.1.4.2
Allegato I, parte B, punto 1.1.2.3	Allegato I, parte B, punto 1.1.4.3
Allegato I, parte B, punto 1.1.3	Allegato I, parte B, punto 1.1.5
Allegato I, parte B, punto 1.1.3.1	Allegato I, parte B, punto 1.1.5.1
Allegato I, parte B, punto 1.1.3.2	Allegato I, parte B, punto 1.1.5.2
Allegato I, parte B, punto 1.1.3.3	Allegato I, parte B, punto 1.1.5.3
Allegato I, parte B, punto 1.1.4	Allegato I, parte B, punto 1.1.6
Allegato I, parte B, punto 1.2	Allegato I, parte B, punto 1.2
Allegato I, parte B, punto 1.3	Allegato I, parte B, punto 1.3
Allegato I, parte B, punto 1.4	Allegato I, parte B, punto 1.4
Allegato I, parte B, punto 2 e 3	Allegato I, parte B, punto 2 e 3
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402

[notificata con il numero C(2004) 639]

(2004/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

considerando quanto segue:

(1) Nel corso del riesame previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato gli Stati membri, i rappresentanti degli Stati che aderiranno all'Unione europea il prossimo 1° maggio 2004 e le altre parti interessate, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 2402.

(2) La produzione di halon 2402 nei paesi sviluppati è cessata il 1° gennaio 1994 a seguito della decisione adottata dalle parti del protocollo di Montreal. A partire da quella data, per soddisfare le necessità di halon 2402 si è fatto ricorso a centri di stoccaggio specializzati, in cui è stato immagazzinato lo halon sostituito da altre sostanze.

(3) Negli Stati che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio viene fatto ampio uso di halon 2402 a scopo antincendio e antiesplorazione nei settori militare e civile (ad esempio, in centrali nucleari, nelle comunicazioni marittime, terrestri e aeree).

(4) La sostituzione dell'halon utilizzato nelle apparecchiature antincendio con altri agenti ignifughi deve tenere conto della disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente perseguibili o di tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Le opere di adeguamento per l'installazione di apparecchiature che non utilizzano halon a fini di protezione antincendio e antiesplorazione devono essere programmate in modo da evitare che la capacità di difesa dei paesi che entreranno nell'Unione europea siano compromesse in misura inaccettabile. Per adeguare agenti ignifughi alternativi, in modo da garantirne un funzionamento sicuro ed efficace, si devono prevedere sforzi aggiuntivi di bilancio e un lasso tempo necessario per effettuare le operazioni di conversione.

(5) L'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che i sistemi contenenti halon e non elencati come usi critici nell'allegato VII devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon recuperato a norma dell'articolo 16. Ai fini della deroga per usi critici, che consentirebbe di continuare a usare halon 2402 nei paesi che entreranno a far parte dell'Unione europea dopo tale data, è opportuno modificare l'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 per consentire l'uso dell'agente estinguente in questione in una serie di applicazioni.

(6) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2037/2000 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

All'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunto il testo seguente:

«Uso di halon 2402 esclusivamente nei seguenti paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
 - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
 - per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
 - per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
 - per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
 - negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
 - negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
 - negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici

[notificata con il numero C(2004) 646]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/296/CE della Commissione, del 29 marzo 2001, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici ⁽²⁾ è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.
- (2) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾ ha previsto un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici nel territorio di taluni Stati membri indenni da rabbia. Questo presuppone un controllo di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare tramite una titolazione di anticorpi.
- (3) La decisione 2000/258/CE ha designato il laboratorio dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'efficacia della vaccinazione antirabbica.

- (4) Nel quadro delle misure alternative alla quarantena per la rabbia è stata stabilita una procedura di verifica dell'efficacia della titolazione di anticorpi nei carnivori domestici vaccinati.
- (5) Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy deve applicare la suddetta procedura di verifica per approvare i laboratori che realizzeranno gli esami sierologici su alcuni carnivori vaccinati contro la rabbia.
- (6) Diversi Stati membri hanno presentato domande di riconoscimento dei laboratori incaricati di realizzare le analisi necessarie per controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici.
- (7) Il laboratorio dell'AFSSA di Nancy ha valutato le domande ricevute dagli Stati membri e ha trasmesso i risultati della valutazione alla Commissione.
- (8) In base ai risultati di tale valutazione la Commissione può compilare un elenco dei laboratori autorizzati a realizzare la titolazione degli anticorpi nei carnivori vaccinati contro la rabbia.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei laboratori presentati dagli Stati membri e autorizzati ad eseguire esami finalizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici figura nell'allegato I.

Articolo 2

La decisione 2001/296/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/341/CE (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

NOME DEI LABORATORI

Belgio

Institut Pasteur de Bruxelles
Rue Engeland 642
B-1180 Bruxelles

Danimarca

Danish Institute for Food and Veterinary Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave

Germania

1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfurter Straße 107
D-35392 Giessen
2. Eurovir Hygiene-Institut
Im Biotechnologiepark
D-14943 Lukenwalde
3. Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern
Veterinärstraße 2
D-85764 Oberschleißheim
4. Landesveterinär und Lebensmitteluntersuchungsamt Sachsen-Anhalt
Außenstelle Stendal
Haferbreiter Weg 132-135
D-39576 Stendal
5. Staatliches Veterinäruntersuchungsamt
Zur Taubeneiche 10-12
D-59821 Arnsberg
6. Institut für epidemiologische Diagnostik
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Seestraße 155
D-16868 Wusterhausen

Grecia

Center of Athens Veterinary Institutions Virus Department
25, Neapoleos Str
GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

Spagna

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau, s/n
E-18320 Santa Fe (Granada)

Francia

1. AFSSA Nancy
Domaine de Pixérécourt
BP 9
F-54220 Malzeville
2. Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne
78, rue Boudou
F-31140 Launaguet
3. Laboratoire départemental de la Sarthe
128, rue de Beaugé
F-72018 Le Mans Cedex 2
4. Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais
Parc des Bonnettes
2, rue du Genévrier
F-62022 Arras Cedex

Italia

1. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro (PD)
2. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campio Boario
I-64100 Teramo
3. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
I-00178 Roma Capannelle

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling

Finlandia

National Veterinary and Food Research Institute
PL 45
FIN-00581 Helsinki

Svezia

National Veterinary Institute
BMC,
Box 585
S-751 23 Uppsala

Regno Unito

1. Veterinary Laboratories Agency
Virology Department
Woodham Lane
New Haw
Addstone
Surrey, KT15 3NB
United Kingdom
 2. Biobest
Pentlands Science Park
Bush Loan
Penicuik
Midlothian
EH26 0PZ
United Kingdom
-

ALLEGATO II

Decisione abrogata e sue modificazioni successive

Decisione 2001/296/CE della Commissione	(GU L 102 del 12.4.2001, pag. 58)
Decisione 2001/808/CE della Commissione	(GU L 305 del 22.11.2001, pag. 30)
Decisione 2002/341/CE della Commissione	(GU L 117 del 4.5.2002, pag. 13)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 2001/296/CE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2004

che chiude la nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

(2004/234/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Il 26 agosto 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta affinché indaghi per verificare se le misure anti-dumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese abbiano inciso sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita del prodotto in questione nella Comunità.
- (2) La richiesta è stata presentata dalla Establishing Legal Lighting Competition Federation (E2LC) (in appresso «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.
- (3) La richiesta conteneva elementi prima facie a dimostrazione del fatto che i dazi antidumping istituiti nei confronti delle lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese non avevano determinato variazioni significative o di qualsiasi altro tipo sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita nella Comunità.
- (4) Di conseguenza, la Commissione, previa consultazione, ha aperto mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ una nuova inchiesta, antiassorbimento, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile al codice NC ex 8539 31 90 e originario della Repubblica popolare cinese.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di

comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DELLA NUOVA INCHIESTA

- (6) Con lettera del 21 novembre 2003 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la richiesta.
- (7) Nella lettera con cui ritira la richiesta il richiedente ha sottolineato, fra l'altro, che dovrebbero essere dati rilievo e priorità alle importazioni di CFL-i effettuate illegalmente in violazione della normativa doganale comunitaria e del diritto commerciale internazionale o comunque contrarie a prassi commerciali accettabili, piuttosto che sulle importazioni per le quali sono state espletate le normali procedure doganali e sono stati pagati i dazi antidumping, le quali risultano rappresentare una quota minoritaria delle importazioni di CFL-i cinesi che entrano nella Comunità. Nella lettera si sottolinea inoltre che l'entità e la spudoratezza della frode è così allarmante da rendere necessaria un'azione per affrontare in via prioritaria, in cooperazione con la Comunità e le autorità degli Stati membri, il problema delle prassi commerciali illegali che provocano distorsioni sul mercato comunitario. Il richiedente ha infine indicato una serie di indagini antifrode coronate dal successo in alcuni Stati membri.
- (8) La nuova inchiesta può essere chiusa in caso di ritiro della richiesta, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse comunitario.
- (9) La Commissione ha ritenuto che la nuova inchiesta in oggetto debba essere chiusa poiché dall'inchiesta non erano emersi elementi a dimostrazione del fatto che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse comunitario. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito. Non sono pervenute osservazioni secondo cui tale chiusura sarebbe contraria all'interesse comunitario. Tuttavia, alcuni importatori hanno dichiarato che le prassi commerciali fraudolente provocano effettivamente distorsioni della concorrenza e che dovrebbero essere adottate le misure necessarie per combattere tali prassi.
- (10) La Commissione conclude pertanto che occorre chiudere la nuova inchiesta antiassorbimento sulle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU C 244 del 10.10.2002, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 1

La nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione
